

RISOLUZIONE N. 24/E

Roma, 4 marzo 2015

Oggetto: *Istituzione della causale contributo “RCAD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell’attività di recupero*

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

L’INPS ha chiesto, per l’attività di recupero del contributo addizionale CIG (Cassa integrazione guadagni), disciplinato dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, l’istituzione di una nuova causale contributo.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per il recupero del contributo addizionale per la Cassa integrazione guadagni, si istituisce la causale contributo di seguito indicata:

- **“RCAD” denominata “Recupero contributo addizionale CIG”**

In sede di compilazione del modello F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “*codice sede*”, il codice della sede Inps competente;
- nel campo “*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*”, la matricola Inps dell’azienda;
- nel campo “*periodo di riferimento*”, nella colonna “*da mm/aaaa*”, è indicato il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”; la colonna “*a mm/aaaa*” non deve essere valorizzata.

IL DIRETTORE CENTRALE